



Comune di Tufo

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 30-05-2023

**Oggetto: AGGIORNAMENTO AREE DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSE DAL FUOCO
- ANNO 2022**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sindaco Dr. Donnarumma Nunzio	Sindaco	P
DR.SSA FABRIZIO ANTONELLA	Vice Sindaco	A
CIAMPI GIOVANNI	Assessore	P

Dei Signori componenti della Giunta Comunale, eseguito l'appello nominale, risultano presenti n. 2 e assenti n. 1. :

Assume la presidenza il Signor Sindaco Dr. Donnarumma Nunzio in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Dott. Castelluccio Euplio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERI di cui all'Art.3 D.L.174/2012 conv. Legge n. 213/2012

Regolarità tecnica

DATA:30-05-2023 ESITO: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Di Iorio Roberto

Propone

Premesso che:

- Questo Comune ha istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 (euro 30,99) e non superiore a lire 120.000 (euro 61,97) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 (euro 206,58) e non superiore a lire 800.000 (euro 413,17).

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 (euro 1.032,91) e non superiore a lire 20.000.000 (euro 10.329,14). Tali

sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto di risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.""

- Dato atto che sul territorio del Comune di TUFO AV per l'anno 2022 non vi sono aree percorse da incendi come risulta dagli atti giacenti in ufficio ;
- Vista la legge 21/11/2000 n. 353;
- Considerato che occorre aggiornare il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
- Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PROPONE

Sulla scorta delle motivazioni e dei considerati espresse in narrativa di:

1. Prendere atto dei dati sopra elencati relativamente all'anno 2022 che il territorio Comunale non è stato interessato da incendi;
2. di procedere ai sensi della Legge n° 353/2000 all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2022;
3. Di esporre per **trenta giorni** all'albo pretorio comunale la presente deliberazione;
4. Di rimandare a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni presentate da parte di cittadini;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/20003;

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Roberto Di Iorio)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del Servizio proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, per l'effetto:
- Prendere atto dei dati sopra elencati relativamente all'anno 2022 che il territorio Comunale non è stato interessato da incendi;
- di procedere ai sensi della Legge n° 353/2000 all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per l'anno 2022;
- Di esporre per **trenta giorni** all'albo pretorio comunale la presente deliberazione;
- Di rimandare a successivo atto la valutazione delle eventuali osservazioni presentate da parte di cittadini;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sindaco Dr. Donnarumma Nunzio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Castelluccio Euplio

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 01-06-2023 al giorno 16-06-2023, ai sensi dell'Art.124-comma 2 del D.L.vo 18.08.2000, N.267.

Tufo, 01-06-2023

Il Messo Comunale
F.to Oliviero Francesco
Euplio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Castelluccio

- La presente deliberazione é stata comunicata con lettera Prot. N.----- del 01-06-2023 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125-comma 1 del Dl.vo 18.08.2000, N.267.

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30-05-2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134- comma 4 del D.L.vo 18.08.2000, N. 267.

Tufo, 01-06-2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Castelluccio Euplio

É COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

Tufo, 01-06-2023

Visto:

Il Segretario Comunale
Dott. Castelluccio Euplio